

# Condizioni generali di acquisto del Gruppo ORIOR

## 1 Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di acquisto («CGA») costituiscono parte integrante di tutti i contratti di acquisto di merci, in particolare di alimenti, risorse operative, materiale di imballaggio, inclusa la loro consegna, stipulati tra il venditore («venditore») e un'azienda del Gruppo ORIOR che agisce in qualità di acquirente («acquirente»). Si applicano anche ai contratti conclusi tramite ordine e conferma d'ordine, indipendentemente dal fatto che siano espressamente menzionate nell'offerta, nell'ordine o nella conferma d'ordine. I contratti possono essere stipulati anche verbalmente, via e-mail, via fax o con altre modalità.
- 1.2 È esclusa l'applicazione delle condizioni generali di contratto del venditore. Ciò vale anche nel caso in cui il venditore faccia riferimento o alleggi le proprie condizioni di contratto senza che l'acquirente acconsenta espressamente o ne accetti l'applicazione.
- 1.3 In caso di contraddizioni, gli accordi individuali contenuti nei contratti o negli ordini hanno la precedenza sulle presenti CGA. Inoltre, le disposizioni dei contratti quadro e/o degli accordi di garanzia della qualità («AGQ») esistenti tra l'acquirente e il venditore hanno la precedenza sulle presenti CGA.
- 1.4 In caso di acquisto o consegna di merci da parte di un'azienda del Gruppo ORIOR, l'azienda che acquista o accetta tali merci può esercitare i diritti previsti da un contratto (p. es. contratto quadro), dagli AGQ e/o dalle presenti CGA a nome e per conto propri.
- 1.5 Ai fini delle presenti CGA si applicano inoltre le seguenti definizioni:

**Territorio** contrattuale: Paese in cui l'acquirente ha la sua sede principale o un suo stabilimento iscritto.

**Gruppo ORIOR:** gruppo di aziende controllate direttamente o indirettamente da ORIOR AG, con sede a Zurigo, Svizzera, incluse tutte le aziende affiliate e correlate.

## 2 Conclusione del contratto

- 2.1 Il contratto è concluso quando l'ordine viene effettuato per iscritto o tramite una piattaforma di ordinazione elettronica accettata e viene confermato per iscritto dal venditore entro tre (3) giorni lavorativi, ma al più tardi prima dell'esecuzione della consegna. Eventuali modifiche, integrazioni e accordi accessori devono essere inoltre confermati per iscritto da entrambe le parti per essere efficaci.
- 2.2 Una conferma che si discosti dall'ordine originale in punti essenziali è considerata una nuova offerta e richiede un'accettazione esplicita. In assenza di tale accettazione e se il venditore esegue comunque la consegna, l'acquirente ha il diritto di restituire la merce a spese e a rischio del venditore.

## 3 Durata e cessazione del contratto

- 3.1 I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti senza indicarne i motivi, a condizione che venga rispettato un termine di preavviso di tre (3) mesi, ma in ogni caso alla fine di un trimestre.

- 3.2 Un contratto può essere cessato in via straordinaria e senza preavviso da entrambe le parti mediante notifica scritta se la controparte viola una disposizione contrattuale, gli AGQ o le presenti CGA e non pone rimedio alla violazione nonché ai danni e agli svantaggi che ne derivano entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica scritta.
- 3.3 In caso di cessazione del contratto, l'acquirente è tenuto a rimborsare eventuali scorte residue di alimenti e materiali di imballaggio detenuti dal venditore solo alle seguenti condizioni:
- la risoluzione del contratto è avvenuta su iniziativa dell'acquirente senza che ciò sia stato causato da una violazione degli obblighi da parte del venditore o sia dovuto a una violazione degli obblighi da parte dell'acquirente per propria colpa;
  - lo stoccaggio era una consuetudine del settore nell'ambito del rapporto commerciale tra il venditore e l'acquirente e il periodo di stoccaggio non superava i tre (3) mesi, a meno che l'acquirente non avesse autorizzato per iscritto un periodo più lungo;
  - dall'annuncio della risoluzione alla cessazione, il venditore si è premurato di ridurre le scorte agendo con cura e diligenza commerciali adeguate.

Il rimborso delle scorte rimanenti è possibile solo se queste possono essere utilizzate esclusivamente dall'acquirente (Single Use). In tal caso, il pagamento della compensazione viene calcolato sulla base dei costi di acquisizione netti. L'acquirente non è tuttavia tenuto a rimborsare il venditore se la risoluzione del contratto è dovuta a circostanze imputabili al venditore, come un aumento di prezzo richiesto dal venditore, ma non accettato dall'acquirente, difetti di qualità o violazioni dei doveri da parte del venditore per propria colpa.

## 4 Condizioni di consegna

- 4.1 La consegna è prevista per la data indicata nell'ordine (termine fisso). Il mancato rispetto di tale data di consegna giustifica la costituzione in mora del venditore. La consegna si considera effettuata se è avvenuta in conformità agli Incoterms applicabili.
- 4.2 Se non diversamente concordato per iscritto, tutte le consegne sono soggette agli **Incoterms 2024, DDP, con il luogo di consegna specificato nell'ordine dell'acquirente**.
- 4.3 Il venditore è tenuto a rispettare esattamente la quantità di consegna indicata nell'ordine, senza scostamenti in eccesso o in difetto. Il venditore deve garantire che le consegne e le merci consegnate siano libere da diritti di terzi (in particolare diritti di proprietà, di prelazione, di pegno, marchi o brevetti) e che l'acquisto, la lavorazione, la produzione, l'imballaggio, la pubblicità e la rivendita da parte del venditore e dell'acquirente non violino alcun diritto di terzi.
- 4.4 Le consegne iniziali e le spedizioni di campioni devono essere chiaramente contrassegnate come tali dal venditore. Le spedizioni di campioni sono non vincolanti e gratuite per l'acquirente, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto.
- 4.5 Ciascuna consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna dettagliata e chiaramente contrassegnata, per consentire la tracciabilità nell'ambito della garanzia di qualità. Sebbene l'acquirente possa richiedere informazioni aggiuntive in singoli casi sulla bolla di consegna, questa deve contenere le seguenti informazioni minime: numero bolla di consegna, data di consegna, numero e riga d'ordine dell'acquirente, data ordine, numero articolo e numero articolo dell'acquirente, (per i prodotti tecnici) numero di disegno e indice (se disponibile), quantità, peso lordo/netto, Paese di origine, voce di tariffa doganale, tipo di imballaggio e indirizzo di consegna.
- 4.6 Ciascuna unità di consegna deve essere chiaramente contrassegnata da una scheda pallet o da un'etichetta, per consentirne la tracciabilità nell'ambito della garanzia di qualità. Sebbene

l'acquirente possa richiedere informazioni aggiuntive in singoli casi, la scheda pallet o l'etichetta devono contenere le seguenti informazioni minime:

- a) numero e descrizione articolo dell'acquirente
  - b) numero articolo del venditore
  - c) codice lotto
  - d) data di produzione
  - e) data di scadenza
  - f) codice EAN GS1-128 (ingredienti AI 02, 10 e 15, Non-Food AI 02, 10 e 11)
  - g) dichiarazione degli allergeni
  - h) eventuale dichiarazione delle sostanze pericolose
- 4.7 Per gli alimenti, l'acquirente e il venditore stipulano accordi sulle specifiche, in cui vengono definiti i requisiti di conservazione e le garanzie del venditore per la durata residua (periodo a partire dalla consegna secondo gli Incoterms applicabili) nonché il termine minimo di conservazione e/o la data di scadenza per ciascun prodotto.
- 4.8 In caso di violazione delle disposizioni del presente punto 4, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la consegna delle merci e di immagazzinarle o restituirle a spese e a rischio del venditore. In questo caso, l'acquirente ha il diritto di effettuare acquisti di copertura anche senza una proroga del termine e di fatturare al venditore i danni subiti, passati e presenti. Tutti i costi sostenuti e i danni subiti dall'acquirente a seguito di una violazione del presente punto 4, comprese eventuali penali contrattuali derivanti da ritardi nella consegna ai propri clienti, sono a carico del venditore. Inoltre, il venditore è tenuto a pagare per ogni singolo caso un risarcimento pari al 5% del valore delle merci in questione, ma in ogni caso non inferiore a CHF 500.

## 5 Imballaggi, ausili di carico e documenti

- 5.1 Il venditore si impegna a imballare correttamente le merci e a prepararle in modo sicuro per il trasporto, in conformità alle disposizioni di legge applicabili (specialmente in materia di prodotti alimentari). Se la rimozione dell'imballaggio richiede particolari precauzioni, il venditore è tenuto a informarne l'acquirente.
- 5.2 Nell'ambito di un accordo separato tra acquirente e venditore, quest'ultimo può essere obbligato a gestire la procedura di scambio di pallet o a tenere un conto degli ausili di carico. L'esatto utilizzo e lo scambio degli ausili di carico vengono stabiliti su base individuale.
- 5.3 Il venditore garantisce il rispetto di qualsiasi disposizione e prescrizione legale nonché requisito ufficiale rilevante in materia di utilizzo e smaltimento dei materiali di imballaggio.
- 5.4 Il venditore si impegna a fornire gratuitamente e in forma riproducibile, al più tardi al momento della consegna delle merci, tutti i documenti necessari per l'esportazione, l'importazione, lo sdoganamento, l'imposizione, l'utilizzo, la lavorazione, la rivendita o la stipula nonché la modifica di assicurazioni trasporti. Ciò include in particolare documenti doganali e di trasporto, certificati e attestati. Su richiesta, il venditore deve fornire tempestivamente all'acquirente ulteriori informazioni e documenti.
- 5.5 Su richiesta, il venditore deve specificare il Paese di origine delle merci e fornire i certificati di origine necessari per l'esportazione. Egli è responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite. Se non riceve la licenza di esportazione, l'acquirente può recedere dall'ordine. In questo caso, se è

responsabile del mancato rilascio della licenza di esportazione, il venditore deve rimborsare all'acquirente tutti i costi sostenuti e i danni subiti.

## 6 Specifiche e dichiarazioni di conformità

- 6.1 Le specifiche, i certificati e le dichiarazioni di conformità fornite dal venditore prima della consegna iniziale sono considerate caratteristiche garantite delle merci. L'acquirente non è tenuto a verificarne la lavorabilità e la commerciabilità. Le caratteristiche di una spedizione di campioni sono considerate garantite per gli ordini futuri.
- 6.2 Il venditore deve fornire all'acquirente specifiche e dichiarazioni di conformità valide al più tardi 15 giorni lavorativi prima di un'ordinazione. L'acquirente può richiedere che tali informazioni vengano fornite sui propri moduli.
- 6.3 Occorre specificare tutti i prodotti consegnati e certificarne la conformità alle norme alimentari applicabili.
- 6.4 Le indicazioni relative a caratteristiche, conservazione, denominazioni, descrizioni e/o le dichiarazioni pubblicitarie presenti e/o allegate devono essere corrette, legalmente ineccepibili, complete, comprensibili e in lingua italiana. Le specifiche e le dichiarazioni di conformità possono essere fornite anche in inglese.
- 6.5 Il venditore si impegna affinché le specifiche, le dichiarazioni di conformità e i certificati siano regolarmente rivisti, aggiornati e messi a disposizione dell'acquirente spontaneamente.
- 6.6 Eventuali modifiche agli articoli specificati che influiscano sulla dichiarazione o sulla qualità possono essere apportate solo d'intesa con l'acquirente. Eventuali nuove specifiche e dichiarazioni di conformità devono essere fornite in tempo utile prima della consegna iniziale.

## 7 Qualità e audit

- 7.1 Il venditore conferma che le merci consegnate sono conformi al diritto sulle derrate alimentari e alle altre normative vigenti nel territorio contrattuale e/o nel luogo di consegna e che sono adatte e sicure per l'industria alimentare. In particolare, il venditore garantisce che tutti gli articoli consegnati sono conformi alle disposizioni legali in materia di etichettatura, uso di additivi e ingegneria genetica e non contengono Novel Food o prodotti OGM soggetti a dichiarazione.
- 7.2 Il venditore riconosce che l'acquirente accetta solo materie prime alimentari e alimenti la cui produzione è tutelata da un sistema di garanzia della qualità certificato, comprendente un piano HACCP e un piano di crisi, ed effettuata in conformità alla buona prassi di fabbricazione (BPF).
- 7.3 L'acquirente si riserva il diritto di sottoporre ad audit il venditore e/o i suoi fornitori in qualsiasi momento o di farli sottoporre ad audit da terzi. Gli audit periodici sono programmati di comune accordo. Sono ammessi audit senza preavviso in caso di sospette differenze di qualità che possano rappresentare un pericolo per la salute. Il venditore accetta che anche i clienti dell'acquirente possano effettuare audit nella stessa misura.
- 7.4 Il venditore si impegna a consentire gli audit in conformità al punto 7.3 di cui sopra e a fornire l'assistenza necessaria.
- 7.5 Il venditore si assicura che anche i suoi fornitori diretti rispettino gli obblighi indicati ai punti 7.3-7.5. Il venditore deve garantire all'acquirente e ai suoi clienti la possibilità di effettuare audit lungo l'intera catena di fornitura fino al produttore originale, in particolare per quanto riguarda la conformità alle disposizioni legali e al codice per fornitori.

## 8 Condizioni di pagamento

- 8.1 Il venditore si assume il rischio di approvvigionamento e di cambio per tutte le merci e i servizi necessari alla produzione e alla consegna dei prodotti venduti all'acquirente. Egli garantisce le stesse condizioni (qualità, disponibilità, prezzi) per tutti gli articoli. I costi logistici devono essere indicati separatamente e in modo trasparente nelle offerte e nei calcoli.
- 8.2 Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi sono indicati in franchi svizzeri, IVA esclusa, sulla base dell'Incoterm concordato. Si applicano i prezzi validi alla data dell'ordine, che sono generalmente fissi e possono essere modificati solo di comune accordo tra l'acquirente e il venditore.
- 8.3 Se non diversamente specificato, le fatture (una per ogni consegna, con numero d'ordine e di contratto) devono essere inviate in formato elettronico. L'acquirente comunica al venditore l'indirizzo di spedizione.

## 9 Responsabilità e garanzia (inclusa assicurazione)

- 9.1 Le merci sono considerate difettose se al momento della consegna e/o durante il termine di garanzia:
  - a) si discostano dalle specifiche concordate;
  - b) non soddisfano i requisiti legali e/o non possono essere prodotte, importate, vendute o trasformate nel territorio contrattuale, in Svizzera e/o nel SEE;
  - c) violano obblighi contrattuali, dichiarazioni, impegni o garanzie del venditore;
  - d) rappresentano un pericolo per la salute dei consumatori o sono fisiologicamente rischiose se usate in base alla destinazione o in modo prevedibile.
- 9.2 Il termine di garanzia cessa al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza per gli alimenti e alla scadenza del termine di conservazione specificato per i materiali di imballaggio.
- 9.3 Se viola per propria colpa un obbligo contrattuale o legale, il venditore deve rimborsare all'acquirente tutti i danni, i costi, le multe e gli svantaggi che ne derivano (compresi i costi e le penali contrattuali in caso di richiamo dei prodotti). L'acquirente può far valere i diritti di garanzia entro due (2) anni dalla scadenza del termine di garanzia. Al venditore spetta l'onere di provare che la merce non era difettosa al momento della consegna e/o durante il termine di garanzia.
- 9.4 L'accettazione delle consegne o l'approvazione dei campioni presentati non pregiudica la responsabilità del venditore per i difetti.
- 9.5 Il venditore si impegna a effettuare e documentare tutti i controlli necessari per garantire il rispetto della qualità concordata per la merce, compresi i controlli sulla merce in arrivo presso i propri locali.
- 9.6 Il venditore si impegna a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile e sui costi di richiamo per un importo adeguato, ma non inferiore a CHF 5 milioni. In tal modo, il venditore cede all'acquirente tutti i diritti nei confronti dell'assicuratore. L'acquirente accetta la cessione. Se richiesto dall'acquirente, occorre presentare una conferma dell'assicurazione.

## 10 Compliance

- 10.1 Il venditore deve rispettare tutte le leggi applicabili e non può partecipare, né direttamente né indirettamente, ad accordi anticoncorrenziali né violare le leggi anticorruzione o i diritti umani fondamentali del proprio personale.

- 10.2 Il fornitore è responsabile della salute e della sicurezza del proprio personale, agisce in conformità alle leggi ambientali e obbliga anche i propri subappaltatori e fornitori a rispettare tali requisiti.
- 10.3 Il venditore si impegna a rispettare il codice per fornitori del Gruppo ORIOR.
- 10.4 Il venditore garantisce che né lui né i suoi azionisti, soci, membri del Consiglio di amministrazione/vigilanza o rappresentanti sono inseriti in un elenco di sanzioni vincolanti dell'UE, del SEE o della Svizzera e non ricoprono funzioni o incarichi politici.

## 11 Riservatezza e protezione dei dati

- 11.1 Ciascuna parte tratta in modo confidenziale qualsiasi informazione protetta, segreto commerciale o know-how di altro tipo (inclusi non esaustivamente la conoscenza dei processi produttivi o tecnici, i dati finanziari e di sistema e le informazioni sui clienti) della controparte e delle aziende da essa controllate direttamente o indirettamente, a condizione che tali informazioni, segreti o know-how siano espressamente contrassegnati come confidenziali, a meno che la loro divulgazione non sia richiesta da leggi, regolamenti o ordini giudiziari o diventi di dominio pubblico senza colpa della parte obbligata a mantenere la riservatezza.
- 11.2 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che (i) sono già di dominio pubblico senza violazione di un contratto tra le parti, o (ii) sono state rese disponibili da terzi autorizzati a divulgarle, o (iii) erano già note alla controparte prima di essere rese disponibili dal relativo proprietario.
- 11.3 Le parti divulgano le informazioni riservate solo al personale che ne ha bisogno per l'adempimento del contratto. Gli obblighi di riservatezza contenuti al presente punto 11 devono essere imposti in forma adeguata anche ai destinatari delle informazioni. Le presenti disposizioni in materia di riservatezza rimangono in vigore per cinque (5) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
- 11.4 Il venditore non può rendere pubblica la stipula di un contratto con l'acquirente né utilizzare l'ordine dell'acquirente a fini pubblicitari senza il suo previo consenso.
- 11.5 Le parti possono trattare i dati personali della controparte raccolti nell'ambito della conclusione del contratto per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. I dati personali necessari per l'adempimento delle prestazioni possono essere trasmessi anche a partner di servizio incaricati (partner logistici) o ad altri terzi. Le parti garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati nelle rispettive aree di influenza e responsabilità. In particolare, il venditore e l'acquirente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi svizzere e cantonali applicabili in materia di protezione dei dati e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE, ove applicabile. Le parti possono accedere alle rispettive disposizioni sulla protezione dei dati in qualsiasi momento.
- 11.6 Se viola le disposizioni della presente sezione, il venditore o uno dei suoi rappresentanti, fornitori o subappaltatori deve pagare all'acquirente una penale contrattuale pari a CHF 20'000, a meno che non possa dimostrare che né lui né uno degli altri partner contrattuali sono colpevoli. L'acquirente può rivendicare sia un danno maggiore sia azioni inibitorie. Il pagamento della penale contrattuale non esonera il venditore dall'ulteriore adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

## 12 Proprietà intellettuale

- 12.1 Qualora vengano consegnate informazioni, documenti od oggetti che contengano proprietà intellettuali come know-how, ricette, grafici, slogan e/o diritti di proprietà industriale, l'acquirente o l'azienda correlata si riserva tutti i relativi diritti.

## 13 Disposizioni finali

- 13.1 I subappalti per la produzione completa o sostanziale delle merci e la selezione dei subappaltatori richiedono il consenso preventivo dell'acquirente. Tale subappalto non esonera il fornitore dalla responsabilità per il corretto adempimento del contratto.
- 13.2 Per essere validi, gli accordi individuali e le deroghe alle presenti CGA devono essere redatti per iscritto e sottoscritti dalle parti; eventuali deroghe in singoli casi sono valide solo se fanno espressamente riferimento alla disposizione da modificare nelle presenti CGA o in un documento contrattuale di rango superiore.
- 13.3 Il requisito della forma scritta (a eccezione delle disdette) è soddisfatto anche tramite firme inviate elettronicamente, per posta, corriere o e-mail (p. es. Skribble, DocuSign o AdobeSign o tramite scansione elettronica della firma).
- 13.4 Qualora una disposizione delle presenti CGA o di un contratto sia nulla o diventi legalmente inefficace, la validità delle restanti disposizioni resta invariata. In questo caso, la disposizione nulla o legalmente inefficace viene sostituita da una disposizione efficace che si avvicini il più possibile, dal punto di vista legale, all'effetto economico di quella inefficace.
- 13.5 L'acquirente si riserva il diritto di modificare le presenti CGA in qualsiasi momento con effetto futuro. La versione attualmente vincolante è disponibile online.

## 14 Diritto applicabile e foro competente

- 14.1 Le presenti CGA e i relativi contratti sono soggetti al diritto materiale svizzero, a esclusione del diritto di collisione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (la cosiddetta Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci).
- 14.2 Il foro competente esclusivo per tutte le azioni derivanti da o in relazione a un ordine o a qualsiasi altro contratto tra le parti è la sede dell'acquirente, per cui l'acquirente ha anche il diritto di adire qualsiasi altro tribunale avente giurisdizione sull'oggetto della controversia.

Valido da giugno 2025